

Progetto co-finanziato dall'Unione europea



Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi terzi 2007-2013

*riconoscere* 



**ROMA CAPITALE**



**Cooperativa  
Roma Solidarietà**  
promossa dalla Caritas di Roma



**caritas  
roma**



Camera di Commercio  
Roma



IRFI  
Azienda Speciale



**IL SOL.CO.**  
CONSORZIO  
SOCIALE ONLUS



**città  
dei Maestri e  
delle Professioni  
di Roma e del Lazio**  
Sito  
Regionali

VADEMECUM  
SUL RICONOSCIMENTO  
DEI TITOLI DI STUDIO  
PER CITTADINI  
DI PAESI TERZI

Progetto co-finanziato dall'Unione europea



Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi terzi 2007-2013



VADEMECUM  
SUL RICONOSCIMENTO  
DEI TITOLI DI STUDIO  
PER CITTADINI  
DI PAESI TERZI

Progetto "ROMA INCLUDE: sostegno all'occupabilità  
e all'autoimprenditorialità"

FEI Azione 2- PA 2012 - PROG 102900



**ROMA CAPITALE**

Dipartimento Sviluppo Economico  
e Attività Produttive - Formazione Lavoro





Il volume è stato redatto da: Giusy Dittoni, Monica Pace, in collaborazione con: Lorenzo Chialastri, Cristina Mottura

Supervisione scientifica: Marco Accorinti

Consulenza legale: Avv. Caterina Boca

## **Roma Capitale**

Sindaco **Ignazio Roberto Maria Marino**

## **Assessorato Roma Produttiva**

Assessore **Marta Leonori**

## **Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro**

Direttore **Virginia Proverbio**

## **Responsabile del progetto**

Paola Procaccini





# Indice

<b>Presentazione</b> di Marta Leonori	5
<b>Premessa</b> di Mons. Feroci Enrico	7
<b>1. Riconoscimento</b>	10
<b>2. Cosa fare nel paese di origine</b>	11
2.1 Traduzione	
2.2 Legalizzazione	
2.3 Dichiarazione di valore	
<b>3. Cosa fare in Italia</b>	15
3.1 Scuola Superiore 1° e 2° grado	
3.2 Titoli accademici	
3.3 Dottorato di Ricerca	
3.4 Formazione professionale	
3.4.1 Qualifiche Professionali	
3.4.2 Iscrizioni ad Albi Professionali	
<b>4. Riferimenti Normativi</b>	30
<b>5. Allegati</b>	31





# Presentazione

Questo opuscolo è una guida pensata per tutti coloro che arrivano nel nostro Paese in cerca di lavoro. Il primo passo da affrontare è la preparazione del curriculum. Non sempre è facile, perché va scritto con attenzione e secondo le proprie ambizioni. Prima difficoltà per i cittadini dell'area extra europea: chi certifica il titolo di studio conseguito in patria? E poi: questo titolo che valore ha in Italia?

In queste pagine cerchiamo di fare chiarezza sui passi da fare e sui certificati da acquisire, con l'obiettivo di semplificare e creare un percorso che agevoli l'integrazione degli stranieri.

Mettere nero su bianco quali sono le proprie conoscenze dà alle persone una consapevolezza maggiore delle proprie possibilità e fornisce ai datori di lavoro una precisa garanzia di competenze. Tutto questo agevola la regolarizzazione del rapporto di impiego, rende i cittadini ospiti più consapevoli e con un senso più forte di appartenenza alla comunità. Facilita quindi un'inclusione responsabile e condivisa.

In quest'ottica, ritengo questa guida uno strumento di integrazione e di dialogo. Perché non importa da quale Paese si proviene, conta ciò che si sa fare e quanto ci si mette in gioco. Vale per i ragazzi che escono dalle nostre scuole. Vale per quanti la scuola o i corsi professionali li hanno seguiti all'estero, in Paesi anche lontanissimi e con lingue, sistemi di apprendimento e percorsi scolastici in parte o in tutto diversi.

Bisogna, però, avere lo strumento che faccia dialogare i diversi sistemi di apprendimento e permetta alle persone di realizzarsi nel settore scelto con studi o corsi. Ed ecco il valore di questo volumetto.

L'Italia fa i conti con l'immigrazione da un paio di decenni. Abbiamo attraversato le fasi dell'emergenza dell'accoglienza e vogliamo in tutti i modi superare quelle distorsioni che costringono tanti stranieri all'illegalità. Oggi il nostro Paese deve saper voltare pagina e credere in un'immigrazione responsabile, in cui non esistono stranieri, ma cittadini con diritti e doveri. E questo Vademecum lo considero il primo passo verso un pieno riconoscimento di cittadinanza.

Buona lettura e in bocca al lupo a quanti sapranno utilizzare al meglio queste nuove informazioni.

**Marta Leonori**

Assessore Roma Produttiva



# Premessa

Questo Vademecum è stato realizzato dalla “Cooperativa Roma Solidarietà – Società Cooperativa Sociale Onlus promossa dalla Caritas Roma” nell’ambito del Progetto “ROMA INCLUDE – Sostegno all’occupabilità e all’autoimprenditorialità” finanziato dal Ministero dell’Interno a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi (FEI).

Il Progetto è promosso da Roma Capitale–Dipartimento Attività Economiche e Produttive, Formazione e Lavoro, in qualità di capofila, in partenariato con la Cooperativa Roma Solidarietà–Caritas Roma, il SOL.CO–Città dei Mestieri e l’IRFI–Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale. Il progetto è articolato in diverse azioni volte a favorire l’inclusione lavorativa di cittadini immigrati con disagio occupazionale, curandone l’orientamento lavorativo e l’accompagnamento nella progettazione di attività imprenditoriali.

Da oltre trent’anni la Caritas di Roma sostiene i cittadini stranieri anche nell’ambito dell’inclusione lavorativa. Nello stesso spirito della precedente pubblicazione del 2011 *Le parole del lavoro–Guida pratica per non sentirsi stranieri nel mondo del lavoro*, il Vademecum nasce dal lavoro di campo del Centro Ascolto Stranieri di Via Zoccolette 19 promosso dalla Caritas di Roma nel sostegno all’inserimento occupazionale dei cittadini stranieri, nel tentativo di offrire, attraverso informazioni chiare e il più possibile semplificate, uno strumento che sia di aiuto per dipanare la matassa di norme, procedure amministrative e aspetti burocratici da seguire per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero.

Nella più ampia tematica dell’integrazione socio-lavorativa degli stranieri la questione del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero è di prioritaria rilevanza, in quanto possibile veicolo per facilitare il processo di inclusione e migliorare la condizione sociale dello

straniero. Per singolo il vedersi validato il proprio titolo è in qualche modo una rivalutazione del passato, un recupero della propria identità e del proprio bagaglio culturale; per la società d'accoglienza può significare un'occasione per acquisire competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro e per beneficiare del contributo che gli stranieri possono e vogliono dare.

Considerata la continua evoluzione della normativa, la sovrapposizione di norme e il vuoto di alcuni aspetti procedurali, il Vademecum non vuole e non può essere un documento esaustivo. Le informazioni in esso contenute sono tratte da siti istituzionali e sono anche frutto di una ricerca sul territorio che ha coinvolto gli uffici territoriali competenti del MIUR-Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico. Per il reperimento delle informazioni prezioso è stato il contributo del CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche.

**Mons. Feroci Enrico**

Direttore Caritas Roma



## Il Vademecum

Obiettivo del **Vademecum sul riconoscimento dei titoli di studio per cittadini non comunitari** è offrire uno strumento di facile consultazione e di utilizzo per i cittadini stranieri non comunitari che volessero riconoscere il proprio titolo di studio in Italia.

Il **titolo di studio** è un attestato che certifica la conclusione di un percorso formativo attraverso una o più prove d'esame. In Italia esistono diversi titoli di studio suddivisi a secondo del ciclo di istruzione. Il **diploma** è un attestato rilasciato da un'autorità pubblica, che conferma il possesso di un titolo di studio.

**Il valore legale del titolo di studio** indica il suo grado di ufficialità e la sua validità ai sensi della legge.

Nell'ordinamento giuridico italiano il titolo di studio è un certificato, rilasciato da un'autorità scolastica o accademica pubblica oppure da un istituto privato legalmente riconosciuto dal Ministro dell'Istruzione, che si riferisce ad un corso previsto da un programma didattico certificato da leggi e regolamenti ministeriali o regionali.

Dal punto di vista dell'efficacia giuridica il possesso di un titolo di studio con valore legale è necessario per proseguire gli studi, per l'ammissione ad esami di Stato finalizzati all'iscrizione ad albi, collegi e ordini professionali.

I cittadini non italiani possono far valere in Italia il proprio titolo di studio conseguito all'estero attraverso una procedura di riconoscimento.

## 1. Riconoscimento

Il riconoscimento avviene quando un titolo di studio di scuola secondaria di 1° e 2° grado, un titolo universitario o un titolo di qualifica professionale conseguito in un altro paese, viene riconosciuto dal punto di vista giuridico e diventa quindi valido anche in Italia.

### PERCHÉ

È necessario richiedere il riconoscimento per proseguire gli studi, per iscriversi all'Università, per esercitare una professione o per partecipare a corsi professionali, ai fini previdenziali.

### COSA RICONOSCERE

- Diplomi di Scuola secondaria di 1° e 2° grado
- Diplomi Universitari
- Dottorati di Ricerca
- Titoli di Qualifica e Attestazioni di Iscrizione ad Albi Professionali



## 2. Cosa fare nel Paese di origine

Nel paese in cui è stato conseguito il titolo di studio è necessario:

1. **TRADURRE IN ITALIANO IL TITOLO DI STUDIO**
2. **LEGALIZZARE IL TITOLO DI STUDIO**
3. **RICHIEDERE LA DICHIARAZIONE DI VALORE**

Per poter essere validi in Italia, gli atti e i documenti conseguiti in paesi stranieri devono essere:

- **tradotti in italiano;**
- **legalizzati.**

### 2.1 TRADUZIONE

Il titolo di studio in originale deve essere tradotto in italiano e avere il timbro “per traduzione conforme”.

**DOVE:** Per informazioni in merito alle traduzioni legali è possibile contattare la Rappresentanza Diplomatica all'estero (Ambasciata di Italia e Consolato italiano) che può fornire una lista di traduttori giurati. Tale procedura ha un costo che cambia da paese a paese.

## 2.2 LEGALIZZAZIONE

### La legalizzazione è

la certificazione di un documento che ne garantisce l'autenticità.

**DOVE:** rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatica all'estero (Ambasciata di Italia e Consolato italiano).

Se si è già residenti in Italia, e non ci si può recare all'estero per fare la legalizzazione del titolo di studio, è possibile delegare un'altra persona o contattare la Rappresentanza Diplomatica Italiana per ricevere informazioni su come inviare i documenti in originale.

### ECCEZIONI ALLA LEGALIZZAZIONE - Convenzioni internazionali

Non sempre è necessario procedere con la legalizzazione.

#### In alcuni casi la legalizzazione può sostituire con l'apostilla

L'**apostilla** o **apostille** sostituisce la legalizzazione. È una certificazione che rende autentico un atto pubblico.

L'**apostilla** è valida per gli stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, ratificata dall'Italia con la legge 20 dicembre 1966 n. 1253.

## APOSTILLE... QUALI STATI?

Bahamas	Honduras	Perù
Barbados	India	Polonia
Bielorussia	Irlanda	Portogallo
Belgio	Islanda	Repubblica Ceca
Belize	Isole Cook	Repubblica Dominicana
Bosnia-Erzegovina	Isole Marshall	Romania
Botswana	Israele	Saint Kitts and Nevis
Brunei-Darussalam	Italia	Saint Lucia
Bulgaria	Kazakhstan	Saint Vincent and the Grenadines
Capo Verde	Kirghizistan	Samoa
Cina (Hong Kong)	Lesotho	San Marino
Cina (Macao)	Lettonia	Sao Tome e Principe
Cipro	Liberia	Serbia
Colombia	Liechtenstein	Seychelles
Costa Rica	Lituania	Slovacchia
Croazia	Lussemburgo	Slovenia
Corea del Sud	Macedonia	Spagna
Danimarca	Malawi	Sud Africa
Dominica	Malta	Suriname
Ecuador	Mauritius	Svezia
El Salvador	Messico	Svizzera
Estonia	Moldova	Swaziland
Federazione Russa	Monaco	Tonga
Fiji	Mongolia	Trinidad e Tobago
Finlandia	Montenegro	Turchia
Francia	Namibia	Ucraine
Georgia	Nuova Zelanda	Ungheria
Germania	Niue	USA
Giappone	Norvegia	Vanuatu
Gran Bretagna	Oman	Venezuela
Grecia	Panama	
Grenada	Paesi Bassi	

L'elenco delle autorità competenti ad apporre l'apostilla per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito della *Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato*: <http://www.hcch.net/>

### Non sono obbligatorie né la legalizzazione né l'apostilla se

- il titolo di studio è stato rilasciato da uno dei paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia);
- il titolo di studio è stato rilasciato da un'istituzione tedesca a seguito della Convenzione italo-

tedesca sull'esonero dalla legalizzazione degli atti pubblici firmata a Roma il 16 giugno 1969 e ratificata dall'Italia con Legge 176/1973.

### ESEMPIO

**Se un cittadino straniero ha conseguito un titolo di studio in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Germania, il titolo necessita solo della traduzione e non della legalizzazione o dell'apostilla**

## 2.3 DICHIARAZIONE DI VALORE

### La Dichiarazione di Valore è

la descrizione ufficiale della qualifica che è stata conseguita nel paese di origine e verificata dalle Autorità italiane competenti.

La Dichiarazione di Valore dà informazioni su un titolo di studio conseguito all'estero e sul suo valore nel Paese dove è stato svolto il corso di studi; ad esempio se il titolo di studio è stato rilasciato da un'istituzione ufficiale, la Dichiarazione contiene i requisiti di accesso al corso di studi, la durata del corso e le materie sostenute.

**DOVE:** Rappresentanza Consolare italiana nel paese dove è stato prodotto il titolo di studio (Ambasciata di Italia e Consolato italiano) che, in base agli accordi tra paese e l'Italia, richiederà alcuni documenti. Verrà comunque richiesto il diploma originale del titolo autenticato dall'ente di istruzione ufficiale del sistema educativo del paese in cui è stato rilasciato, tradotto e legalizzato. Per sapere dove sono le autorità italiane all'estero, visitare il sito:

<http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Rappresentanze/>

## 3 Cosa fare in Italia

### 3.1 SCUOLA SECONDARIA DI 1° E DI 2° GRADO

Il riconoscimento di un diploma di scuola secondaria di 1° o 2° grado si chiama **equipollenza**.

#### L'equipollenza è

una forma di riconoscimento basata sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero, che verifica se corrisponde (ovvero è equivalente) per livello, anni di scolarità e contenuti a un titolo italiano in modo che possa dare un valore giuridico definendolo *equipollente*.

#### L'equipollenza:

- dà valore giuridico ad un titolo di studi conseguito non in Italia;
- viene rilasciata a specifiche condizioni.

Per richiedere l'equipollenza di un titolo di studio è necessario aver sostenuto in un paese straniero un ciclo di istruzione di:

- 8 anni per avere il diploma di 1° grado equipollente;
- 11/12 anni per avere il diploma di 2° grado equipollente.

#### EQUIVALENZA:

è un giudizio che certifica che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano.

#### EQUIPOLLENZA:

conferisce valore giuridico all'equivalenza e riconosce la validità del titolo di studio straniero in Italia.

Per cittadini di stati membri dell'Unione Europea e della Confederazione Elvetica è prevista una specifica procedura di riconoscimento, per i cittadini di Paesi Terzi ancora non vi è una chiara applicazione della normativa rispetto ai titoli di istruzione superiore di 1° e 2° grado.

**Allo stato attuale non ci sono indicazioni rispetto all'ufficio competente e alle modalità per ottenere l'equipollenza di un titolo di studio di istruzione superiore di 1° e 2° grado.**

Il DPR 394 del 1999, Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione all'articolo 48, co.4 dispone che "il riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1 (accesso all'istruzione superiore e prosecuzione degli studi), è operato in attuazione dell'articolo 387 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi", lasciando intendere che le disposizioni sul riconoscimento del titolo di studio avessero trovato attuazione. Infatti l'articolo 387 del Decreto Legislativo 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, permette il riconoscimento dei titoli di studio e professionali e delle qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini stranieri nei paesi di origine, in conformità con la normativa comunitaria, ma rinvia al regolamento di attuazione per sancirne l'operatività. In realtà ad oggi non ci sono disposizioni chiare e prassi consolidate, tanto che appare allo stesso tempo contraddittorio quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n° 2787 del 20 aprile 2011 secondo cui la vigente normativa esclude la possibilità del riconoscimento del titolo di studio nei confronti di coloro che non siano in possesso della cittadinanza europea, pur regolarmente soggiornanti in Italia.

Considerate le attuali difficoltà nel riconoscere un titolo di studio straniero di scuola secondaria di 1° e 2° grado, si segnala che è possibile presentarsi come studente "privatista", ovvero svolgere l'esame finale dell'intero corso di studi presso un qualunque istituto scolastico italiano dove si possono chiedere sia i documenti che il programma scolastico. Per chi voglia, invece, riconoscere un diploma superiore di tipo professionale è possibile recarsi ai Ministeri competenti in Italia (vedi pag. 27).

Si consiglia di procedere comunque alla legalizzazione e traduzione del proprio titolo di studio nell'eventualità di una futura applicazione della normativa vigente.

**DOVE:** MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio X – Ambito Territoriale per la provincia di Roma. IV unità operativa- Equipollenze- Via L. Pianciani 32, Roma. Orari: Lunedì 15:00/17:00 - Venerdì 09:30/13:00 Piano 6° St. 642 Tel 0677392319, mail: roberto.iannotta.rm@istruzione.it

## 3.2 TITOLI ACCADEMICI

Il riconoscimento dei titoli universitari si chiama **equipollenza**.

### L'equipollenza è

una forma di riconoscimento che si basa sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero, che verifica se corrisponde (ovvero è equivalente) per livello, anni di scolarità e contenuti a un titolo italiano in modo che possa dare un valore giuridico definendolo *equipollente*.

### L'equipollenza:

- dà valore giuridico ad un titolo di studi conseguito non in Italia;
- viene rilasciata a specifiche condizioni.

### EQUIVALENZA

è un giudizio che certifica che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano.

### EQUIPOLLENZA

conferisce valore giuridico all'equivalenza e riconosce la validità del titolo di studio straniero in Italia.

### Condizioni

È possibile richiedere l'equipollenza di un titolo accademico estero a specifiche condizioni:

- il titolo deve essere stato rilasciato all'estero da un'Università o da un'altra istituzione di livello universitario che appartenga ufficialmente al sistema educativo del paese;
- deve essere un titolo finale di 1°, di 2° o di 3° ciclo (in linguaggio internazionale: bachelor-level, master-level o più avanzato);
- deve esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo straniero.

**DOVE:** segreteria delle Università italiane per richiedere le informazioni sulle modalità con cui l'Università effettua l'equipollenza dei titoli esteri, ad esempio scadenza per la presentazione della domanda, tempi della procedura, modulo di domanda di riconoscimento ed elenco dei documenti da allegare alla domanda.

L'Università cui è stata rivolta la richiesta di riconoscimento, deve pronunciarsi entro 90 giorni. La decisione può essere:

- di riconoscimento,
- di non riconoscimento,
- di riconoscimento subordinato al superamento di misure compensative (l'Università può richiedere esami integrativi o periodi di tirocinio).

Le Università italiane, in autonomia, valutano i titoli accademici stranieri applicando gli articoli 2 e 3 della Legge 148/02 che ratifica la Convenzione di Lisbona, per rilasciare analoghi titoli italiani. Una commissione valuterà i curricula accademici degli studenti stranieri, confrontandoli con il corso di laurea italiano maggiormente simile.

La decisione viene presa caso per caso. **Il riconoscimento della laurea non è sempre automatico.** La legge prevede di integrare alcuni esami, elaborare e discutere la tesi o svolgere dei laboratori, delle esperienze pratiche e/o dei tirocini. Per il riconoscimento non sempre sono previste prove di lingua italiana.

### **I documenti da allegare alla domanda più comunemente richiesti sono:**

- il diploma o documento ufficiale in originale che attesta il conseguimento del titolo straniero di livello universitario;
- un certificato o documento ufficiale con l'elenco delle materie incluse nel curriculum degli studi o piano di studi (in alcuni paesi questo documento è detto *transcript*);
- la Dichiarazione di Valore (DV) emessa dalle competenti autorità italiane all'estero o il Diploma Supplement (DS) - (vedi pag. 19).

## Diploma Supplement

Per facilitare la procedura di riconoscimento dei titoli accademici e professionali nei paesi che hanno aderito al cosiddetto “Processo di Bologna”, è possibile presentare il *Diploma Supplement* (DS) che ricostruisce in modo analitico il percorso di studi.

### Il Supplemento al diploma / Diploma Supplement – DS

- ricostruisce in modo analitico, preciso e trasparente tutto il percorso formativo che si è concluso con un determinato titolo di studio;
- è una particolare certificazione rilasciata secondo un modello che è stato concordato dalle tre principali organizzazioni internazionali europee (Consiglio d'Europa, Unesco-Regione Europa, Unione Europea);
- consente una corretta valutazione del corso e del titolo di studio a cui si riferisce;
- è redatto in due o più lingue quali quella nazionale del Paese in cui è stato conseguito il titolo e almeno una lingua straniera molto diffusa, per es. l'inglese, e fornisce informazioni molto dettagliate, raggruppate in 8 categorie: dati anagrafici del possessore del titolo di studio, il livello del titolo stesso, il curriculum con l'elenco delle materie e i loro principali contenuti, i diritti che attribuisce come l'accesso a studi successivi o al mercato del lavoro, il tipo di istituzione che lo ha conferito e la descrizione sintetica del sistema di istruzione superiore a cui esso appartiene.

Per maggiori informazioni sul Supplemento al Diploma in Italia visionare il seguente indirizzo: [http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0831Diplom/index\\_cf2.htm](http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0831Diplom/index_cf2.htm)

#### PAESI ADERENTI

Austria	Lettonia	Slovenia	Ex- Repubblica Iugoslava di Macedonia
Belgio	Lituania	Spagna	Federazione russa
Bulgaria	Lussemburgo	Svezia	Santa Sede
Danimarca	Malta	Svizzera	Serbia
Estonia	Norvegia	Ungheria	Armenia
Finlandia	Paesi Bassi	Cipro	Azerbaijan
Francia	Polonia	Croazia	Georgia
Germania	Portogallo	Liechtenstein	Moldova
Grecia	Regno Unito	Turchia	Ucraina
Irlanda	Repubblica Ceca	Albania	Montenegro
Islanda	Repubblica Slovacca	Andorra	Kazakistan
Italia	Romania	Bosnia Erzegovina	

## **Sempre più spesso, in alternativa all'equipollenza, si richiede il “riconoscimento finalizzato” nei seguenti casi**

- iscrizione all'Università;
- prosecuzione degli studi universitari;
- accesso al praticantato o al tirocinio successivo al conseguimento della laurea;
- iscrizione ai concorsi pubblici: vi possono accedere solo cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE lungo periodo presentando domanda di equivalenza;
- fini previdenziali.

### **ESEMPIO – Ammissione all'università**

**1° Ciclo:** Le Università italiane richiedono il “Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore”, detto comunemente *maturità*, per l'iscrizione ai corsi di laurea.

I titoli finali di scuola secondaria conseguiti all'estero consentono l'accesso a corsi di laurea se sono stati rilasciati da scuole ufficiali del sistema educativo straniero, se sono validi per l'iscrizione all'Università nel paese che li ha rilasciati, se sono stati rilasciati dopo almeno 12 anni complessivi di studio tra scuola primaria e scuola secondaria oppure rilasciati dopo 10 anni di studio e 2 o 3 anni di diploma universitario. Per maggiori informazioni visitare il sito: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri>

**2° Ciclo:** Le Università italiane richiedono il titolo di laurea per l'iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale. L'Università scelta, in autonomia, stabilisce i criteri e le regole per l'ammissione e l'iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale, inclusa la documentazione necessaria.

**In entrambi i casi per i cittadini di Paesi Terzi è necessaria la sola Dichiarazione di Valore dei titoli posseduti e non effettuare l'intera procedura per ottenere l'equipollenza.**

## EQUIVALENZA

L'equivalenza di un titolo di studio estero permette di partecipare ad un bando di concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano o senza seguire tutta la procedura per ottenere l'equipollenza. L'equivalenza del titolo estero viene valutata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio P.P.A. - Servizio Reclutamento, Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma tel. 0668997563  
mail: [servizioreclutamento@funzionepubblica.it](mailto:servizioreclutamento@funzionepubblica.it)

### La procedura

- presentare all'Amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso,
- inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica la richiesta di equivalenza del titolo di studio compilando un apposito modulo ed allegando i documenti richiesti.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, Viale XXI Aprile 36 - 00162 Roma e-mail: [cimea@fondazionerui.it](mailto:cimea@fondazionerui.it); sito web: [www.cimea.it](http://www.cimea.it)

## 3.3 DOTTORATO DI RICERCA NON CONSEGUITO IN ITALIA

Il riconoscimento di un dottorato di ricerca non conseguito in Italia si chiama **equipollenza**.

### L'equipollenza è

una forma di riconoscimento che si basa sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero, che verifica se corrisponde (ovvero è equivalente) per livello, anni di scolarità e contenuti a un titolo italiano in modo che possa dare un valore giuridico definendolo *equipollente*.

### L'equipollenza:

- dà valore giuridico ad un titolo di studi conseguito non in Italia;
- viene rilasciata a specifiche condizioni.

## EQUIVALENZA

è un giudizio che certifica che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano.

## EQUIPOLLENZA:

conferisce valore giuridico all'equivalenza e riconosce la validità del titolo di studio straniero in Italia.

## Documentazione

Per ottenere il riconoscimento dell'eguaglianza di valore e di efficacia (equipollenza) del dottorato di ricerca conseguito non in Italia occorre presentare un'apposita domanda con:

- certificato di nascita (o autocertificazione);
- certificato di cittadinanza (o autocertificazione);
- copia del diploma di laurea italiano o titolo estero riconosciuto equipollente;
- titolo di studio conseguito all'estero tradotto e legalizzato e Dichiarazione di Valore che indichi la durata legale minima di tre anni del corso di dottorato frequentato;
- tesi o lavoro scientifico con il quale si è conseguito il titolo ed il curriculum degli studi;
- eventuali attestati del tutor o del responsabile del corso e quanto si ritenga utile ai fini di una valutazione da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) che, per legge, deve esprimersi sulla equipollenza richiesta;
- una marca da bollo da apporre sull'eventuale decreto di equipollenza.

**DOVE:** L'autorità competente è il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), che si avvale del parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN).

Per informazioni sui requisiti da possedere al fine di poter accedere alla procedura di riconoscimento e sulla documentazione da allegare alla domanda, è necessario contattare l'ufficio ministeriale competente:

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)-Direzione Generale per l'Università - Uff. IX, P.le Kennedy, 20 - I - 00144 Roma tel. +39-06-9772.1 (centralino)

<http://www.istruzione.it/web/universita/equipollenza-dottorato-estero>

### 3.4 FORMAZIONE PROFESSIONALE

In Italia le professioni si dividono in due categorie:

- professioni “non-regolamentate” dalla legge che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio.

Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata ed è in possesso di un titolo estero non è obbligato ad ottenerne il riconoscimento legale o formale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano. Esempi di professioni non regolamentate sono quelle della pubblicità, della comunicazione, dei settori artistici e musicali, della mediazione linguistica come interpreti e traduttori, del marketing e altre ancora.

Può essere utile allegare alla qualifica ottenuta all'estero: il *Diploma Supplement*, la Dichiarazione di Valore o altro documento che possa descrivere le caratteristiche del titolo estero per facilitarne la comprensione da parte di un potenziale datore di lavoro.

- professioni regolamentate dalla legge, che stabilisce il titolo di studio e il tirocinio e/o l'esame di Stato valido per l'abilitazione professionale, indispensabili per esercitare la professione, nonché le norme di deontologia professionale.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di esercitare in Italia la professione per la quale è stata conseguita la qualifica nel paese straniero o per cui si è maturata un'esperienza di un certo numero di anni, alle condizioni previste all'ordinamento italiano.

La Direttiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, estesa anche a cittadini non comunitari, prevede che i cittadini non comunitari possano richiedere il riconoscimento della propria qualifica professionale se classificata allo stesso livello della qualifica richiesta sul territorio nazionale o al livello immediatamente inferiore.

Per ulteriori informazioni consultare il sito:

<http://www.politicheuropee.it/attivita/17577/il-diritto-di-stabilimento>.

**DOVE:** presentare domanda ai Ministeri competenti (vedi pag. 27).

### 3.4.1 QUALIFICHE PROFESSIONALI

#### **La qualifica professionale è**

il raggiungimento di uno standard di conoscenze, abilità e competenze relativo ad un settore della formazione ed istruzione professionale.

#### **Documentazione da presentare:**

- modulo di domanda;
- Dichiarazione di Valore;
- documentazione relativa al titolo di studio tradotto e legalizzato con l'elenco delle materie studiate e la durata in anni e/o ore e tipo di formazione ricevuta;
- documentazione dell'esperienza professionale maturata negli ultimi dieci anni nel settore di attività in cui si intende operare in Italia, legalizzata dalla Rappresentanza Consolare italiana nel Paese o apostillata, e attestata da documenti pubblici prodotti da enti previdenziali, registro imprese, o la dichiarazione dei redditi. L'esperienza professionale non può essere autocertificata.

La Conferenza dei Servizi, ovvero una riunione in cui sono presenti i rappresentanti di diversi Ministeri, esamina le istanze sulle quali si è conclusa l'istruttoria da parte dell'Ufficio competente e, qualora sia favorevole, entro quattro mesi l'ufficio competente emana un apposito decreto di riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero.

#### **Esercitare l'attività**

Occorre trasmettere il decreto di riconoscimento della qualifica professionale alla Camera di Commercio competente per territorio di residenza per essere iscritti nel Registro delle imprese se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

#### **ESEMPIO**

Se un cittadino straniero ha conseguito un diploma di elettricista o perito meccanico o acconciatore, oppure un diploma appartenente alle categorie di competenza di Ministero dello Sviluppo Economico, deve presentare al Ministero tutta la documentazione e, una volta avuta la decisione sull'avvenuto riconoscimento, iscriversi presso la Camera di Commercio nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

### 3.4.2 ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI

Per esercitare alcune professioni in Italia è indispensabile l'iscrizione all'Albo Professionale. I cittadini non comunitari che possiedono titoli accademici e che hanno ottenuto **l'abilitazione professionale** nel paese straniero, per poter esercitare la professione corrispondente in Italia, possono presentare domanda di riconoscimento del titolo e dell'abilitazione.

#### ABILITAZIONE

L'esame di abilitazione, detto in Italia **abilitazione** o **esame di Stato**, è un'autorizzazione che abilita all'esercizio di alcune professioni regolamentate o allo svolgimento di alcune attività secondo quanto disposto dalla legge.

#### La procedura

Chi vuole ottenere il riconoscimento deve presentare domanda al Ministero competente per il proprio titolo professionale, allegando la documentazione richiesta.

La Conferenza dei Servizi deciderà se concedere o meno il riconoscimento. Il Ministero competente adotta la decisione finale entro quattro mesi con una decisione:

- di riconoscimento,
- di non riconoscimento,
- di riconoscimento subordinato al superamento di misure compensative come esami integrativi o periodi di tirocinio.

Il riconoscimento del titolo è fatto *ad personam*, ovvero è valido solo per la persona che lo ha richiesto, con un Decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e comunicato al cittadino. Solitamente è richiesta, quale ulteriore condizione per il riconoscimento, la conoscenza della lingua italiana.

Una volta ottenuto il riconoscimento del titolo professionale è necessario rivolgersi all'Ordine o Collegio professionale per richiedere **l'iscrizione all'Albo** e poter così esercitare regolarmente la professione.

Il decreto di riconoscimento **decade** se

- non si effettua l'iscrizione all'Albo entro due anni dal riconoscimento;
- qualora non sia previsto un Albo, se il professionista non esercita la professione per un periodo di 2 anni dalla data del riconoscimento.

**Per informazioni sulle autorità competenti per il riconoscimento professionale:**

<http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=112>

<http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviadocumenti/lavoro/Documents/elenco.pdf>

<http://www.politichecomunitarie.it/attivit /17592/riconoscimento-delle-qualifiche-professionali-guida-allutente> (guida on-line per il riconoscimento delle qualifiche professionali)

**Esempio di riconoscimento di un titolo di studio in ambito sanitario:**

**Infermieri professionali**

**La procedura nel paese estero**

I cittadini di Paesi Terzi possono riconoscere la propria professione in campo sanitario in base ad alcune condizioni:

- avere un titolo di abilitazione riconosciuto dal Ministero competente del paese straniero;
- formalizzare l'iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine o del Collegio professionale attinenti la professione o, se non previsti, all'Elenco speciale del Ministero competente;
- conoscere la lingua italiana parlata e scritta.

**La procedura in Italia**

Per ottenere l'autorizzazione ad iscriversi a un Ordine, Collegio o Elenco speciale, i cittadini stranieri devono fare richiesta al Ministero della Salute, presentando

- Dichiarazione di Valore;
- domanda secondo il modulo previsto dal Ministero della Sanit ;
- copia autenticata del permesso di soggiorno;
- copia autenticata del titolo di studio specifico per l'attivit  che si vuole svolgere;
- copia autenticata del titolo di abilitazione alla professione se previsto dal paese di origine;
- copia dell'iscrizione all'Albo, se previsto, del paese di provenienza;
- certificazione del titolo da parte dell'Autorit  competente del paese straniero o delle autorit  consolari italiane presenti in quel paese;
- attestazione dell'autorit  del paese di provenienza che non esistono impedimenti di natura professionale o penale. Nel caso il cittadino sia gi  in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia, il documento si pu  presentare in autocertificazione.

**DOVE:** la documentazione completa deve essere presentata presso: Ministero della Salute, Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie, Piazzale dell'Industria 20, 00144 Roma.

**Esercitare la professione**

Per poter esercitare la professione di infermiere professionale in Italia sono necessari il riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute e l'iscrizione al Collegio Professionale (IPASVI).

## Principali Ministeri competenti

### MINISTERO DELLA SALUTE

#### Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie - Ufficio IV & VII

Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Tel: +39.06.5994.2552/2694/2854/2225/2310/2286

Sito web: [www.ministerosalute.it/professioniSanitarie/professioniSanitarie.jsp](http://www.ministerosalute.it/professioniSanitarie/professioniSanitarie.jsp)

Professioni		
Dietista	Podologo	Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Educatore professionale	Psicologo	Tecnico di neurofisiopatologia
Farmacista	Psicoterapeuta	Tecnico ortopedico
Fisioterapista	Tecnico audiometrista	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Infermiere	Tecnico audioprotesista	Tecnico sanitario di radiologia medica
Logopedista	Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare	Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Medico/Medico Specialista	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	Veterinario
Odontoiatra		
Ostetrica		
Ottico		

### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

#### Settore Internazionale - Reparto II - Ufficio III, Direzione Generale della Giustizia Civile, Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Via Arenula, 70 - I - 00186 Roma, Tel: +39.06.6885.2314

Sito web: [www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_4\\_1.wp](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp)

Professioni		
Agente di cambio	Chimico	Geometra
Agronomo e forestale iunior	Consulente del lavoro	Giornalista
Agrotecnico	Dottore agronomo e dottore forestale	Ingegnere
Assistente sociale	Dottore commercialista	Perito agrario
Attuario	Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro	Perito industriale
Attuario iunior	Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità	Ragioniere
Avvocato	Geologo	Tecnologo alimentare
Biologo		Zoonomo
Biotechnologo agrario		

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

### Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale Ordinamenti Scolastici

Viale Trastevere, 76 - I - 00153 Roma; Tel: +39.06.5849.2747/3205

Sito web: <http://www.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente>

#### Professioni

Docente di scuola materna	Docente di scuola primaria	Docente di scuola secondaria (inferiore e/o superiore).
---------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

### Direzione Generale per l'Università, Uff. IX

P.le Kennedy, 20 - I - 00144 Roma; Tel: +39.06.9772.7450/7061

#### Professioni

Architetto	Enologo	Ricercatore (nelle università e negli enti di ricerca).
Conservatore dei beni architettonici ed ambientali	Paesaggista	
	Pianificatore territoriale	

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Direzione Generale per le Politiche l'Orientamento e la Formazione - Div. I

Via Fornovo, 8 - I - 00195 Roma; Tel: +39.06.4683.4985/4238

Sito web: <http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Lavoro/Qualifica-professionale-di-Estetista>

#### Professioni

Estetista

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione Generale per la Concorrenza e i Consumatori - Ufficio VI

Via Molise, 2 - I - 00187 Roma; Tel: +39.06.4705.2152

### Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

#### Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica

#### Ufficio VI – Servizi e Professioni

Via Sallustiana, 53 00187 ROMA (RM)

Per ulteriori informazioni:

**DIVISIONE VI - Servizi e professioni**

Tel.: (+39) 06.4705.5481 Fax.: (+39) 06.4740.156

Mail: [titoliesteri@mise.gov.it](mailto:titoliesteri@mise.gov.it)

**Professioni**

Installazione impianti elettrici	Installazione impianti antincendio	Gommista
Installazione impianti elettronici	Attività di pulizia	Facchinaggio e movimentazione merci
Installazione impianti idraulici	Attività di disinfestazione	Ausiliari del commercio (agente di commercio, agente di affari in mediazione, spedizioniere, mediatore marittimo)
Installazione impianti termici	Attività di derattizzazione	Barbiere
Installazione impianti di trasporto del gas	Attività di sanificazione	Parrucchiere
Installazione impianti di sollevamento persone	Carrozzeria	
	Meccanica e motoristica	
	Elettrauto	

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**Dipartimento affari regionali, turismo e sport**

Via della Ferratella in Laterano, 51 - I - 00184 Roma

Tel: +39 06 6779 2856/5929

Sito web: [www.governo.it/Presidenza/DSCT/professioni\\_turistiche\\_mod.html](http://www.governo.it/Presidenza/DSCT/professioni_turistiche_mod.html)

**Professioni**

Guida turistica	Accompagnatore turistico	Direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo.
-----------------	--------------------------	---------------------------------------------------

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**Dipartimento per gli Affari regionali turismo e sport**

**Ufficio per lo Sport**

Via della Ferratella in Laterano, 51 00184 Roma Tel: +39.06.67797995

Sito web: <http://www.sportgoverno.it/percorsi/maestri-di-sci.aspx>

**Professioni**

Guida alpina	Istruttore nautico	Maestro di sci
Guida speleologica		

## 4. Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, “Legalizzazione degli atti pubblici esteri”;
- Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987, “Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee”;
- Convenzione italo-tedesca del 16 giugno 1969 ratificata dall’Italia con Legge 176/1973 sull’esonero dalla legalizzazione degli atti pubblici;
- Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
- Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 2787 del 20 aprile 2011 in materia di titoli di studio conseguiti all’estero.
- Legge n. 148 dell’ 11 luglio 2002 che ratifica la Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 “Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’istruzione superiore nella Regione Europa”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 30 luglio 2009, “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici”;
- Legge n. 189 del 30 luglio 2002, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”;
- Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, “Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Legge Europea n. 97 del 6 agosto 2013, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”;
- Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007 in recepimento della direttiva n. 36 del 7 settembre 2005 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali;
- Circolare del Ministero degli Affari Esteri del 2 aprile 2001, n. 5716, “Natura dei titoli di studio e dei certificati di formazione e abilitazione professionale posseduti e il loro valore locale ai fini professionali”.



## 5. Allegati

Si allegano modelli di domanda ed esempi di decreti di riconoscimento utili per una maggiore comprensione delle procedure di riconoscimento del titolo di studio e delle qualifiche professionali.

- Modello di richiesta dell'equivalenza di un titolo di studio straniero,
- Modello di richiesta di riconoscimento di un titolo universitario straniero, note e prospetto riassuntivo,
- Modello di richiesta di riconoscimento di un titolo professionale straniero di infermiere e documentazione da produrre,
- Modello di richiesta di riconoscimento di una qualifica professionale straniera,
- Decreto di riconoscimento del titolo di formazione professionale di acconciatore,
- Decreto di riconoscimento del titolo accademico professionale di ingegnere edile.

Allegato 17

Al Dipartimento della Funzione Pubblica  
 U.P.P.A. – Servizio Reclutamento  
 Corso Vittorio Emanuele II, 116  
 00186 Roma

Al Ministero (1)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Oggetto: Richiesta Equivalenza titolo di studio ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. 165/2001.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

di cittadinanza \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_

telefono n. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

chiede ai sensi dell'art.38 del Decreto Legislativo 165/2001, l'equivalenza del proprio titolo di studio: (2) \_\_\_\_\_

rilasciato da (3) \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_ dovendo partecipare a: (4) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Domanda inoltrata che il relativo D.P.C.M. di equivalenza venga inviato al seguente indirizzo:

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Allegato

Si allegano, per il Dipartimento della Funzione Pubblica, i seguenti documenti:

- fotocopia documento di identità;
- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

Si allegano, per il Ministero Competente (M.I.U.R.), i seguenti documenti:

- fotocopia documento di identità;
- Copia autentica del titolo di studio estero;
- Copia autentica del titolo di Studio estero (tradotto) e legalizzato e con allegata Dichiarazione di Valore etc.

- Copia autentica tradotta e legalizzata, con allegata Dichiarazione di Valore, del Piano degli Studi compiuti, esami superati e relativa votazione ai;
- Fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

**Note:**

(1) Indicare il Ministero competente M.I.I.R.

(2) Indicare il titolo di studio cui aspirare: Laurea o Diploma.

(3) Indicare l'Ordine che ha rilasciato il titolo di Studio.

(4) Indicare il concorso cui si intende partecipare e l'Amministrazione che lo ha bandito.

(5) Sono redazioni ufficiali quelle:

- a) di notariato che abbia l'ufficialità o di persona comunque competente dello stato in osservanza ai tribunali di governo di fede del loro titolo del loro esigebio;
- b) della Rappresentanza Diplomatica e Consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;
- c) della Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (MAE).

(6) La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente Amministrazione italiana di assistenza, nel titolo stesso, la Dichiarazione di Valore. In Italia, invece, se il Paese che lo rilascia non l'ha fatta la Convenzione dell'Aja (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio le cosiddette *Aut. Apostoliche (Postille dell'Aja)*. Il formato con le postille deve essere posto sul documento prima di richiederlo alle competenti Amministrazioni italiane di assistenza nel titolo stesso la Dichiarazione di Valore in loco. Si è osservato dall'Ufficio della legalizzazione del documento di studio o di la postilla solo se l'ufficialità che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei Paesi che hanno formato la Convenzione Europea di Francoforte del 23 maggio 1957 (Belgio, Danimarca, Francia, Olanda, Italia oppure il Titolo di Studio è rilasciato da Istituzioni Italiane a seguito della Convenzione Italo-Tedesca sull'assistenza della legalizzazione degli Atti Pubblici).

(7) La Dichiarazione di Valore è sempre rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica - Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi.

(8) La certificazione deve essere rilasciata dall'Università o dalla scuola.



# Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

DOMANDA RICONOSCIMENTO TITOLO ACCADEMICO STRANERO

Forma  
da compilare  
C. 5/00

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA  
"TOR VERGATA"

IN La Sottoscrittore/la Sottoscrittrice \_\_\_\_\_  
COGNOME - SURNAME - NOM -  
 IDENTIFIQUE - NOME \_\_\_\_\_  
RODE - LINE - PREFIX - RESIDE - RESIDENCE

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
CITTA' DI NASCITA - PLACE OF BIRTH - LIEU DE NAISSANCE  
 ZIMBABWE - U.S. CAP OF ORIGIN

IN \_\_\_\_\_  
CITTA' DI NASCITA - COUNTRY OF BIRTH - PAIS DE NAISSANCE  
 ZIMBABWE - U.S. CAP OF ORIGIN

In possesso del Titolo di \_\_\_\_\_  
TITLE - TITRE - DEGREE - TITEL - TITULO

conseguito in \_\_\_\_\_  
INSTITUTION - INSTITUTION WHERE THE TITLE WAS OBTAINED - ETABLISSEMENT  
 OBTENANT LE TITRE - INSTITUTION WHERE THE TITLE WAS OBTAINED - ESTABLISSEMENT OBTENANT LE TITRE

il \_\_\_\_\_ presso l'Università \_\_\_\_\_

**Chiede il riconoscimento del proprio titolo di studio**

Con il titolo accademico italiano di \_\_\_\_\_

IN La Sottoscrittore/la Sottoscrittrice consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  
 di non aver riportato condanne penali, sanzioni amministrative e disciplinari sia in Italia che nel Paese d'origine o di provenienza;

IN La Sottoscrittore/la Sottoscrittrice chiede che le comunicazioni inerenti alla presente domanda vengano indirizzate al seguente recapito:

\_\_\_\_\_ COGNOME - SURNAME - NOM - IDENTIFIQUE - NOME \_\_\_\_\_ RODE - LINE - PREFIX - RESIDE - RESIDENCE

Via/Piazza \_\_\_\_\_ P. \_\_\_\_\_  
INDirizzo - ADDRESS - ADRESSE - ADRESSE - ADDRESS

CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CITY - CITE - VILLE - STREET - QUARTIER

Stato \_\_\_\_\_ COUNTRY - CITE - ETAT - LEVANT il \_\_\_\_\_ IL TELEFONO - PHONE NUMBER - NUMERO DE TEL TEL NUMBER

Cellulare/Mobile Phone \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CITY - CITE - QUARTIER - PREFIX

\_\_\_\_\_ CITY - CITE - QUARTIER - PREFIX

In fede \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ SIGNATURE - SIGNATURE - SIGNATURE

Via Delle Romanette, 88 - 00173 Roma  
 Tel. 021 37971000 - CF - 00212750543



#### RICONOSCIMENTO TITOLO ACCADEMICO CONSEGUITO ALL'ESTERO

L'Università può riconoscere un titolo di studio accademico straniero ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli accademici italiani di primo e secondo livello. A tal fine i cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 39 comma 5 D.lgs n. 286/1998) in possesso di un titolo accademico straniero dovranno presentare all'Ufficio Studenti Stranieri dal 30 giugno al 1 ottobre 2014 la seguente documentazione:

- a) domanda, in bilingue, (di seguito allegata) indirizzata al Magnifico Rettore in cui si chiede il riconoscimento del titolo accademico estero, specificando anche il corrispondente titolo accademico del nostro Ateneo che si intende ottenere;
- b) n. 2 copie autentiche del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore valido per l'ammissione all'Università del paese in cui è stato conseguito;
- c) n. 2 copie del titolo accademico straniero di cui si intende ottenere il riconoscimento;
- d) n. 2 copie del certificato di laurea con il carteggio degli esami, val e ore di attività didattica rilasciato dall'università straniera, debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica;
- e) traduzione dei programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente, rilasciati su carta intestata dall'Università straniera o con timbro originale dell'Università che li rilascia;
- f) copia documento di identità e copie permesso di soggiorno solo per i non comunitari;
- g) ricevuta del pagamento del contributo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, per l'esame della pratica.

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti ufficialmente in lingua italiana o legalizzati dalle autorità del Paese che rilascia il titolo (salvo il caso di esonerazione in virtù di accordi e Convenzioni internazionali). Per la traduzione gli interessati, se all'estero, possono rivolgersi a traduttori locali e devono richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione della conformità della stessa traduzione. Se in Italia possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali.

I documenti di cui alle lettere b), c) devono essere corredati della "Dichiarazione di valore" rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica consolare italiana nel Paese in cui il titolo è stato ottenuto.

I cittadini non comunitari residenti all'estero presentano tutta la documentazione tramite la Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio.

In assenza di accordi bilaterali sull'equipolenza tra titoli, sulla richiesta di riconoscimento deliberano le Autorità Accademiche competenti, che possono deliberare un riconoscimento parziale o totale (equipolenza) del titolo.

In caso di riconoscimento parziale, all'interessato viene data la possibilità di iscriversi con abbreviazione di corso ad un determinato corso di laurea, considerato equivalente a quello seguito all'estero, per completare gli esami, ad, eventualmente, preparare e discutere la tesi finale. In questo caso la documentazione di studio presentata in copia dovrà essere prodotta in originale.

In caso di riconoscimento totale, all'interessato sarà rilasciato un titolo accademico italiano corrispondente a quello conseguito all'estero. La procedura si conclude con l'emissione di un Decreto Rettorale che renderà esecutiva la delibera dell'Autorità Accademica competente. Per ottenere il rilascio della pergamena lo studente dovrà presentare la richiesta presso la Segreteria Studenti Stranieri e pagare la tassa oppositamente prevista.



## Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

### PROSPETTO RIASSUNTIVO

Per agevolare la Commissione didattica nella valutazione della sua domanda, il candidato deve allegare alla domanda stessa un prospetto riassuntivo degli studi universitari compiuti e degli eventuali titoli universitari conseguiti, secondo il facsimile qui di seguito riportato. Tale prospetto deve essere predisposto a sua cura, sulla base delle informazioni sull'offerta didattica di questa Facoltà disponibili sul sito internet <http://www.unroma2.it>, e sulla Guida alla Facoltà di Economia. Si intende che la domanda del candidato deve contenere idonea documentazione, in originale (e tradotta nel caso di esami sostenuti all'estero) di tutti i dati riportati nel prospetto riassuntivo, nonché i programmi ufficiali e certificati degli insegnamenti seguiti.

<p>Titolo di studio conseguito, Durata in anni del corso di studio, Livello undergraduate o graduate del corso di studio.</p>	<p>Corso di laurea triennale o biennale della nostra facoltà del quale si chiede il riconoscimento.</p>
<p>Elencare tutti gli esami sostenuti - uno per casella - con le seguenti indicazioni: Denominazione e modalità dell'esame (scritto, orale, discussione di relazioni, ecc.); Durata dell'insegnamento, ossia numero totale delle ore di lezione (ad es. ore settimanali x numero di settimane), escluse le ore di esercitazione e di altre attività di supporto allo studio; Testi e letture per la preparazione dell'esame; Votazione conseguita, con relativa unità di misura (necessaria per la conversione nella votazione italiana)</p>	<p>Indicare nelle corrispondenti caselle di destra gli eventuali esami (uno o più) previsti nei Corsi di laurea di questa Facoltà, che sulla base dei rispettivi programmi, ore di lezione, testi, e livello, il candidato ritiene equivalenti a quelli elencati nelle caselle di sinistra, e dai quali propone il riconoscimento.</p>
<p>Si compilano tante caselle quanti sono gli esami superati. Titolo e numero di pagine o fogliate delle eventuali tesi, tesine e rapporti finali prodotti.</p>	



MINISTERO DELLA SALUTE  
 Direzione Generale delle professioni sanitarie e  
 delle ricerche sanitarie del S.S.M. - Uff. IV -  
 Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 ROMA

MODELLO D-2 - INF  
 INFERMIERE



Domanda per il riconoscimento di un titolo professionale dell'area sanitaria conseguito  
 in un Paese non comunitario da cittadini dei comunitari che non comunitari.

(domanda valida anche per i cittadini non comunitari i cui titoli sono stati riconosciuti  
 da un altro Paese dell'UE)

APPORTE  
 MARCA DA BOLLO  
 Euro 14,82

Lei il Sottoscrittore,

COGNOME - NOME - COGNOMINI - PATRONE

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

SESSO | M | F | P |

In possesso del Titolo di  
 riconoscimento

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

Contigibile in

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B. - PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

**Chiede a codesto Ministero il riconoscimento del proprio Titolo, ai fini dell'esercizio in Italia  
 della professione sanitaria di:**

**INFERMIERE**

e, a tal fine, allega i documenti di cui all'Allegato D-2-1-INF

La/Il sottoscritto, consapevole che chiunque ricade nell'ambito di competenza di questa attività professionale è tenuto al rispetto delle norme di legge e delle leggi speciali in materia,  
 di servizi e per gli effetti degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 448/2001, dichiara:

- di non avere riportato condanne penali, di non aver riportato sanzioni amministrative e disciplinari relativamente al campo professionale da lui fatto sia nel Paese d'origine che di provenienza;

- di essere nato/a a

COGNOME - NOME - COGNOMINI - PATRONE - PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

- di essere cittadino/a

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

di voler iscrivere al Collegio professionale di:

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

La/Il sottoscritto chiede che le comunicazioni inerenti alla presente domanda vengano indicate al seguente recapito:

COGNOME - NOME - COGNOMINI - PATRONE

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

Via/Località

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

PL

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

INDI

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

In fede

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

PROV. - VIA - C.A.P. - C.A.B. - C.A.P. - C.A.B.

**Allegato D2-I****DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

per il riconoscimento di un titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di **INTERMEDIO**, conseguito in un Paese non consuetudinario cittadini sia comunitari che non comunitari.

(Documento valido anche per i cittadini non comunitari il cui titolo sia stato già riconosciuto in un Paese dell'U.E.)

- Copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato.
- Causale l'azione non venga presentata direttamente dall'interessato, lo stesso può delegare una persona fisica o una società di servizi a presentare la domanda ecc. e seguire l'istruttoria. In tal caso, per i cittadini non comunitari il delegato dovrà produrre apposita delega nella quale la firma del delegante dovrà essere autenticata dall'autorità consolare italiana presso il Paese di provenienza, da un Ufficio di stato civile italiano e da un notaio. Per i cittadini comunitari il delegato dovrà produrre apposita delega, allegando copia del documento di identità del delegato e del delegante.
- Copia autenticata dal titolo di studio specifico per l'attività richiesta.\*
- Copia autenticata del titolo di abilitazione specifico per l'attività, qualora previsto dal Paese in cui il titolo è stato conseguito.\*
- Copia autenticata dell'iscrizione all'Albo professionale nel Paese in cui il titolo è stato conseguito, solo se previsto nel paese stesso.\*
- Copia autenticata dei programmi didattici degli studi compiuti per il conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento, nominativi e riferiti agli anni di studio con chiara indicazione della loro effettività (risguardando la cura di formazione teorica o ore di formazione pratica) e degli argomenti svolti per singola materia, rilasciati dalla Scuola o Università presso cui il titolo è stato conseguito.\*
- Dichiarazione di valore in originale rilasciata dal Ambasciatore Diplomatico e Consolare italiano presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento, che attesti:
  - che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento;
  - i requisiti di accesso al corso (scolarità di base);
  - che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato;
  - gli anni di durata del corso di laurea;
  - l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso (in mancanza di tale certificazione di autenticità, è richiesta la legalizzazione del titolo abilitante dalle competenti Autorità);
  - la attività professionale che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.
- Circolari ministeriali -Riduzione di un numero di impieghi di tipo parala e professionale all'esercizio della professione che il titolare eserciterebbe riservate dalle competenti Autorità del Paese d'origine ed di provenienza. In tale documento stesso, deve essere specificato se vi sono le cause o se vi sono state riprese in passato sanzioni disciplinari o amministrative. In caso di mancato esercizio dell'attività professionale, in alternativa, si può produrre un certificato del casellario giudiziario. Il documento deve essere presentato in originale e con copia non inferiore a tre mesi rispetto a quello di presentazione della domanda.
- Certificato dal quale risulti descritta in dettaglio l'attività lavorativa eventualmente svolta successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento (indici periodici di lavoro inclusi quelli). (Si ricorda che l'esercizio della professione sanitaria in Italia prima del relativo riconoscimento da parte del Ministero della Salute costituisce violazione della legge penale).
- Certificato attestante eventuali specializzazioni conseguite e corsi svolti.
- ESCLUSAMENTE PER I CITTADINI NON COMUNITARI CHE HANNO GIÀ OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO IN UN PAESE DELL'U.E.**, dichiarazione rilasciata dall'Ambasciatore del Paese U.E. che ha riconosciuto il titolo, nella quale vengono specificate le procedure o le modalità che hanno portato al riconoscimento del titolo (es. prove attitudinali, tirocinio di addestramento, eventuali materie studiate ad integrazione del percorso formativo ecc.).
- Curriculum vitae.
- Certificati di matrimonio per il domicilio hanno acquisito il cognome del marito.
- Elenco dei documenti presentati, ad esclusivo dell'interessato.
- Una marca da bollo del valore di euro 14,92 da applicare sul modello di domanda.

**Note ed avvertenze generali**

Le legalizzazioni dei titoli conseguiti in un Paese non consuetudinario sono accettate se effettuate dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana, presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo, oppure se effettuate mediante Apostillo (Convenzione di L'Aia 5.10.1961).

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano. Detti traduzioni dovranno essere certificate conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata e asseverata, presso un Tribunale italiano.

I documenti in fotocopia possono essere autenticati o presso l'Ambasciata o Consolato Italiano nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio, cancellieri, presso gli uffici di qualunque Comune italiano. Non sono ammesse fotocopie a colori.

\* Laddove è richiesta copia autenticata, i cittadini comunitari possono produrre, ai sensi del DPR 445/2000, i documenti in copia semplice, unendo la dichiarazione sostitutiva di atto di fede compilata secondo le modalità indicate nella classe.

L'Amministrazione provvederà ai sensi di legge al controllo e compiere sulle veridicità delle dichiarazioni.

La documentazione presentata in allegato alle istanze di riconoscimento non potrà essere restituita dovendo rimanere agli atti dell'Amministrazione.

Questa Amministrazione Interale tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda, sarà, pertanto, cura dell'interessato dare tempestiva comunicazione di ogni avanzata dell'indirizzo, che potrà essere comunicato tramite posta.

L'Amministrazione sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a seguito di trasferimento o errato indicazione del recapito da parte dell'interessato.

A sensi del D. Lgs. 159/2000, "Codice in materia di protezione dei dati personali", non potranno essere fornite telefonicamente informazioni sullo stato della pratica.



## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

### Istruzioni per la compilazione della domanda

- (1) Detto articolo è applicabile anche ai cittadini comunitari professionisti in ambito intracomunitario.
- (2) La domanda va redatta in lingua italiana, preferibilmente in forma dattiloscritta. La domanda e i documenti allegati possono essere presentati personalmente, per mezzo di procuratore o a mezzo posta.
- (3) Indicare eventuale indirizzo e recapito telefonico.
- (4) Se previsto dalla normativa dello Stato di provenienza.
- (5-bis) A questo scopo è necessario produrre una dichiarazione che certifichi il possesso - da parte dell'interessato - di tutti i requisiti per l'accesso alla professione in tale Paese; tale certificazione potrà essere rilasciata dall'autorità nazionale competente in materia di riconoscimento dei titoli professionali, oppure dall'ordine professionale di riferimento. In alternativa, è possibile produrre una dichiarazione di valore rilasciata dalla autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di appartenenza.
- (5) Tale indicazione è richiesta ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 pubblicato sulla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001 per gli altri professionisti riportati in senso ed in eventuali settori solo relativamente alle professioni per cui è necessario il conseguimento di un titolo accademico.

(6) Il richiedente dovrà presentare la domanda congiuntamente ai seguenti documenti:

- a. permesso di soggiorno (non richiesto per i cittadini comunitari);
- b. certificato di cittadinanza o copia autentica del passaporto (una copia del passaporto è comunque necessaria come documento di identità);
- c. certificato, diploma o altri titoli di studio;
- d. certificato comprovante l'esito degli esami sostenuti rilasciato dall'istituzione che ha curato la formazione; Per la professione di ingegnere, si consiglia la presentazione dei programmi degli esami sostenuti, in copie semplici con traduzione non ufficiale;
- e.
  1. nel caso in cui la professione sia regolamentata nel Paese d'origine (se il quadro obbligatorio - secondo disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del Paese stesso - possiede determinati requisiti per poter accedere alla professione o per poterla esercitare), certificato rilasciato dall'ente competente in data non anteriore a tre mesi da cui risulta che il richiedente è abilitato all'esercizio della professione nel Paese di origine, con relativo certificato di iscrizione all'ordine professionale se tale iscrizione costituisce un requisito fondamentale per l'accesso o/o esercizio alla professione; detta certificazione deve contenere anche la dichiarazione che il richiedente non è stato sottoposto in passato, né lo è attualmente, a procedimento disciplinare;
  2. nel caso in cui invece la professione non sia regolamentata (se quindi l'ordinamento interno del Paese di origine non richieda alcun requisito particolare per poter accedere alla professione o per poterla esercitare), il richiedente dovrà dimostrare il possesso di almeno due anni di esperienza professionale, con adeguata certificazione rilasciata dall'ente presso cui è stata svolta. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale;
- f. dichiarazione di valore "in loco", rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento, che attesti:
  1. natura giuridica e livello dell'istituzione che ha rilasciato il titolo;
  2. contenuto (indirizzo formativo);
  3. completezza e regolarità del percorso di studi complessivo seguito dal richiedente nel Paese di origine, con specifico del numero complessivo di anni di studio previsti dall'ordinamento locale per il suo conseguimento;
  4. il valore del titolo ai fini dell'accesso in loco all'attività professionale corrispondente a quella per la quale si chiede il riconoscimento in Italia; la dichiarazione deve inoltre attestare se la professione interessata è regolamentata o meno, quali sono gli eventuali

soggetti ad autorità statale aventi competenza sulla professione in tale Paese, e se il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio della professione, in caso di formazione regolamentata, attestazione dell'autorità competente ai sensi dell'art. 2-bis del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n.115 (modificato come sopra indicato).

- a. certificato penale e estratto del casellario giudiziale (o documento di analogo rilievo giuridico previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui è stato acquisito il titolo professionale in data non anteriore a tre mesi; non è necessario presentare il certificato penale per chi abbia conseguito la cittadinanza italiana, in questo caso, dovrà essere presentato un certificato (storico-anagrafico) che attesti la residenza in Italia a partire dal momento in cui è stata conseguita la cittadinanza stessa.
- b. attestato/i relativi ad eventuale esperienza professionale effettuata, con descrizione il più possibile dettagliata delle attività svolte, rilasciati dall'ente presso cui è stata svolta. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale.

(2) due marche da bollo da euro 11.

#### FORMALITÀ RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE

I titoli di studio e professionali di cui si chiede il riconoscimento, nonché la certificazione di cui al punto 7, devono essere presentati in copia autentica di originale che risulti già legalizzato a cura della competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento, salvi i casi di esenzione previsti da accordi e convenzioni internazionali.

Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, l'originale (di cui si presenta la copia autentica) dovrà risultare provvisto del timbro "Apostille" a cura della competente Autorità locale. L'apposizione di tale timbro esclude naturalmente la necessità di effettuare la legalizzazione di cui sopra.

Le copie dei documenti possono essere autenticate da una competente Autorità italiana, oppure dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.

Tutti i documenti devono essere accompagnati dalla relativa traduzione.

**La traduzione deve essere ufficiale**, e può essere effettuata in Italia presso la competente Autorità giudiziaria, oppure presso la Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine accreditata in Italia (o, viceversa, dall'Autorità consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento).

L'esperienza professionale deve essere documentata esclusivamente con documenti in originale ed in copie conforme all'originale.

Per ogni ulteriore eventuale chiarimento, è possibile contattare l'ufficio al numero telefonico 0669852314 oppure inviando un fax al numero 0668897350.



## Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica  
Divisione VI "Servizi e Professioni"

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda della Sig.ra cittadina ucraina,  
diretta ad ottenere il riconoscimento dell'esperienza professionale di lavoro autonomo imprenditoriale di "Servizi di parrucchiere", maturata in Ucraina dal novembre all'anno , valutabili in complessivi anni sei, come documentato dal Servizio di Registrazione Statale dell'Ucraina con "Estratto del Registro Statale Unico delle persone giuridiche e delle persone fisiche - imprenditori" e dal Ministero delle Entrate e riscossioni di Ucraina per la regione di Lugansk con certificato dell'Ispektorato presso la direzione generale, per l'esercizio dell'attività di

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
tel. +39 06 4702 5461 - fax +39 06 4740416  
e-mail: [telereg@dirve.gov.it](mailto:telereg@dirve.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECON.  
"COPIA CONFORME"



LO SVILUPPO ECONOMICO  
OPERA CONFORME

2



acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e s.m.i.;

VISTO che la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 28 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 05 marzo 2014, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Benessere, sulla base delle citate premesse, ha ritenuto l'esperienza professionale documentata dall'interessata, idonea ed affine all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e s.m.i.;

#### DECRETA

##### Art. 1

1. Alla Sig.ra \_\_\_\_\_, cittadina ucraina, nata a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, è riconosciuta l'esperienza lavorativa di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e s.m.i..

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma,

17 MAR 2014

IL DIRETTORE GENERALE  
Gianfrancesco Vecchio

*G. Vecchio*



LO SVILUPPO ECONOMICO  
OPERA CONFORME

*1092*



Dipartimento per gli affari di giustizia  
Direzione generale della giustizia civile

Visto l'istanza della sig.ra \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ cittadina bielorusa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del d.lgs. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale di "Ingegnere edile", ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6, norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98, e successive modificazioni.

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modifiche.

Considerato che la richiedente è in possesso di un titolo accademico quinquennale in "Edilizia stradale e costruzioni delle infrastrutture" conseguito presso la Università nazionale tecnica di Belarus nel giugno 2005.

Tenuto conto che il Ministero della Pubblica Istruzione della Repubblica di Belarus ha certificato che, con questo titolo, la richiedente può esercitare la professione di Ingegnere edile sul territorio bieloruso.

Tenuto conto altresì, che la sig.ra \_\_\_\_\_ ha documentato di aver maturato esperienza professionale.

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 6.12.2013, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole ai fini della iscrizione nella sezione A settore civile ambientale, ma essendo emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare delle misure compensative.

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata.

Visto l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/07.

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato rilasciata in data 19.9.2013, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007.

Decreta

alla sig.ra \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, cittadina bielorusa, è riconosciuto il titolo professionale di "Ingegnere edile", quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" - Sezione A settore civile ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.



#### Ministero della Giustizia. Decreto riconoscimento

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di un tirocinio per la durata di mesi dodici, sulle materie:

1. Tecnica delle costruzioni - Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni,
2. Architettura tecnica e composizione architettonica.

Il tirocinio di adattamento è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materie di cui sopra.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli Ingegneri domanda in carta legale allegando il presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitano nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 24 marzo 2014

IL DIRETTORE GENERALE  
Marco Mancinetti

Finito di stampare nel mese di giugno 2014

Realizzazione e stampa Edizioni Ponte Sisto